

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE SEZIONE DISCIPLINARE

**Dispositivo n. 22/TFN-SD 2020/2021**  
**Ricorso ex art. 30 CGS-CONI in relazione agli artt. 47, 49, 79 ed 80 CGS - FIGC**  
**della società Sestese Calcio SSD ARL**  
**Reg. Prot. 4/TFN-SD**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

dott. Cesare Mastrocola – Presidente;  
avv. Paolo Clarizia – Componente;  
avv. Leopoldo Di Bonito – Componente (Relatore);  
cons. Pierpaolo Grasso – Componente;  
avv. Gaia Golia – Componente;  
dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 27 ottobre 2020,  
a seguito del ricorso ex art. 30 CGS-CONI in relazione agli artt. 47, 49, 79 ed 80 CGS-FIGC con istanza di abbreviazione termini di comparizione ex art. 32 c. 3 CGS-CONI della società Sestese Calcio SSD ARL contro Federazione Italiana Giuoco Calcio – FIGC, in persona del Presidente Gabriele Gravina e nei confronti della Lega Nazionale Professionisti Serie A, in persona del Presidente *pro tempore* Miccichè Gaetano, Lega Nazionale Professionisti Serie B, in persona del Presidente avv. Mauro Balata, Lega Italiana Calcio Professionistico e Consiglio Direttivo Lega Pro, in persona del Presidente Ghirelli Francesco, Lega Nazionale Dilettanti, in persona del Presidente Sibilia Cosimo, ACF Fiorentina Spa, in persona del legale rapp. te p/t, Genoa CFC Spa, in persona del legale rapp. te p/t e il sig. Kouame Kouakou Christi, per l'annullamento del Comunicato Ufficiale della FIGC n. 59/A del 7 agosto 2020 dove è stato deliberato *“di abrogare, a decorrere dalla stagione sportiva 2020/2021, i commi 7 e 8 dell'art. 102 delle N.O.I.F. in materia di contributo di solidarietà in ambito nazionale, fatti salvi gli esiti relativi alle cessioni definitive di contratto depositate nel corso della stagione sportiva 2019/2020 ed i relativi premi e/o indennizzi inseriti negli accordi di cessione, che dovessero maturare nel corso della stessa stagione sportiva”* nonché di ogni ulteriore atto presupposto, annesso, connesso, collegato e conseguente alla predetta delibera,  
il seguente

### DISPOSITIVO

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,  
all'esito della Camera di consiglio:

- dichiara inammissibile il ricorso presentato dalla società Sestese Calcio SSD ARL;  
- dichiara inammissibile l'intervento della società UC Albinoleffe Srl.  
Dispone addebitarsi il contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva.  
Così deciso in data 27 ottobre 2020.

IL RELATORE  
F.to avv. Leopoldo Di Bonito

IL PRESIDENTE  
F.to dott. Cesare Mastrocola

Depositato in data 27 ottobre 2020.

IL SEGRETARIO  
F.to avv. Salvatore Floriddia